



COMUNE di B O R G E T T O
(PROVINCIA DI PALERMO)

REGOLAMENTO

CONCESSIONI DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. del 30 aprile 1991.

ART. 1

- 1) Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme procedurali da seguire per la concessione di sovvenzioni contributi, sussidi ed ausili finanziari, attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone, Enti Pubblici, Istituzioni Pubbliche e private, Comitati di Festeggiamenti, Associazioni e confraternite locali, o altri non specificatamente individuate in relazione a quanto previsto dall'art. 13 della L.R. n° 10 del 30/04/1991.

ART. 2

- 1) L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite nel presente Regolamento costituiscono condizioni necessarie per la legittimità degli atti con i quali vengono disposti le concessioni di finanziamento, contributi e benefici economici da parte del Comune.
- 2) L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

ART. 3

- 1) L'Amministrazione dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del regolamento e per la partecipazione ai procedimenti ai sensi del Titolo III° della Legge 10 già richiamata.

ART. 4

- 1) Le disposizioni relative alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicate all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15.
- 2) Delle disposizioni ogni cittadino può prendere visione in qualunque momento anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta delle forme previste dalla Legge 10/91.

ART. 5

- 1) Il rilascio di copia del presente Regolamento e delle disposizioni di cui all'Art. 4 possono essere richiesti da ogni cittadino del Comune e del rappresentante degli Enti, Associazioni ed Istituzioni che nel Comune hanno la sede o vi esercitano le attività.
- 2) Il rilascio avviene previo pagamento di soli costi di copia che sono analoghi a quelle stabilite dall'Amministrazione per i provvedimenti in genere.

ART. 6

- 1) Il presente regolamento non si applica al settore dei servizi socio-assistenziali regolato dalla vigente normativa di settore.

ART. 7

Definizioni

Ai soli fini del presente regolamento:

- a) Per concessione di sovvenzioni si intende il finanziamento totale o parziale, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca ect.. aventi rilevante entità;
- b) per concessione di contributi si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi etc..
- c) per concessione di sussidi e ausili finanziari, in materia di servizi socio-assistenziali, si fa espresso rinvio alla vigente normativa di settore;

- d) per attribuzione di vantaggi economici si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'Ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, etc.) senza corrispettivo o comunque a condizione di vantaggio. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le collaborazioni e i patrocini senza concessione in denaro.

ART. 8

Ai fini del presente regolamento gli obiettivi prevalenti che il Comune intende perseguire sono:

- 1) Attivazione e promozione di interventi diretti a favorire iniziative di produzione e distribuzione della musica, della danza, del teatro, delle cinematografia e di altre attività culturali anche in ambito scolastico.
- 2) Attivazione e promozione di interventi diretti a valorizzare le risorse turistiche locali, per la tutela e salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folkloristico, e ambientale del territorio comunale ed in particolare alla valorizzazione della zona "Romitello".
- 3) Attivazione e promozione di interventi diretti a valorizzare lo sport con concessioni di contributi straordinari a società, Enti sportivi ed Associazioni legalmente costituite.
- 4) Il sostegno, la valorizzazione e lo sviluppo di altri istituzioni pubbliche e private, Associazioni e Comitati che senza fini di lucro abbiano fini di promozione culturale, di attività ricreative, socio-sanitarie, socio-economiche e scientifiche che operino concretamente per la realizzazione degli interventi promozionali indicati.

ART. 9

- 1) Le iniziative di cui all'art. 8 punto 1 possono essere gestite dal Comune direttamente o in collaborazione con i soggetti di cui all'art. 1.
E' possibile anche la compartecipazione di privati cittadini nella realizzazione delle indicate finalità sia mediante l'attività propria o mediante contributi culturali ed economici per iniziative di notevole valore culturale.

ART. 10

- 1) Per le iniziative di cui all'art. 8 punto 2 gestite da Enti, società, associazioni pubbliche e private il Comune interviene con sussidi finanziari o con opere o con erogazione di servizi.

ART. 11

- 1) per le iniziative di cui all'art. 8 punto 3 il Comune interviene mediante assegnazione di contributi a Società, Enti sportivi o Associazioni e le varie discipline sportive saranno considerate sullo stesso piano, ivi comprese le attività più propriamente indirizzate all'impegno di giovani sin dei primi anni, tenendo anche presente il volume delle attività e l'eventuale dimensioni a livello comunale, provinciale e nazionale delle stesse quando sia capace di polarizzare interessi di grandi masse.

ART. 12

- 1) Gli interventi di cui all'art. 8 punto 4 per il sostegno, la valorizzazione e lo sviluppo di istituzioni pubbliche o private, associazioni e comitati impegnati nella realizzazione degli obiettivi nel settore delle attività culturali e del turismo possono essere adottati anche al di fuori di singoli particolari iniziative.
Gli interventi consistono di norma in sussidi finanziari la cui erogazione deve essere finalizzata con quanto già indicato.

ART. 13

- 1) Possono beneficiare delle sovvenzioni, dei contributi, dei sussidi e ausili finanziari di cui al presente regolamento:
 - a) le persone fisiche;
 - b) le persone giuridiche;
 - c) le associazioni, i gruppi, i comitati etc. non aventi personalità giuridica la cui attività oggetto della sovvenzione abbia, per la popolazione amministrata rilevante importanza sociale.
- 2) I soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale dovranno attestare la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.
- 3) I beneficiari devono dichiarare specificatamente l'ammontare di eventuali analoghi contributi ottenuti a qualsiasi titolo da altri soggetti per la medesima iniziativa.

ART. 14

- 1) Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, associazioni, comitati ed anche privati come ad esempio la lotta alla tossicodipendenza, l'assistenza agli anziani ai portatori di handicap etc. aventi sede anche fuori dal Comune sempre che interessi direttamente la popolazione amministrata.

ART. 15

- 1) Le iniziative per le quali si richiede la fornitura di servizi accessori e/o l'erogazione di contributi devono essere programmate e svolte nell'ambito del territorio comunale o, almeno, essere fruibili dai residenti nel Comune di Borgetto.
Esse devono, inoltre, essere finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente regolamento o rientrare tra gli interventi in questo ipotizzati.

ART. 16

- 1) Per la concessione di contributi e/o di vantaggi economici di qualunque genere nei casi contemplati dal presente regolamento l'Amministrazione determina l'entità del proprio intervento ne rispetto dei seguenti criteri di valutazione, assunti in ordine decrescente:
 - a) valore socio-culturale e scientifico dell'iniziativa;
 - b) benefici di ricaduta di carattere culturale, scientifico, economico, fisico;
 - c) apporto o coinvolgimento di operatori culturali locali;
 - d) apporto o coinvolgimento della popolazione.

ART. 17

- 1) L'ammontare complessivo del contributo e del costo dei servizi da erogare non può superare il 70% del costo effettivamente a carico del soggetto beneficiario dell'intervento.
Il Comune può anche assicurare il finanziamento totale della iniziativa sempre che la stessa risulti altamente qualificante ed il promotore dimostri di essere privo di mezzi e di non poter nemmeno procedere ad un finanziamento parziale.

ART. 18

- 1) Per poter accedere al contributo occorre presentare al Comune la seguente documentazione:
 - A) Istanza di contributo in carta semplice dalla quale si evince che il soggetto richiedente con l'iniziativa programmata non persegue fini di lucro;
 - B) Copia autenticata dell'atto pubblico di costituzione della società e dello Statuto nel caso si tratti di società o altro documento idoneo nel caso non si tratti di società da cui si evinca che non perseguino fini di lucro e nel caso ciò non dovesse risultare dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante;
 - C) Copia di bilancio di previsione delle Entrate e delle Uscite
 - D) Dettagliate relazione sull'attività di realizzare; >
 - E) Per le società sportive copia dell'attestato di affiliazione della società alla federazione di appartenenza e per le stagioni sportive in corso.
 - F) Progetto finanziario dell'iniziativa

Per le istituzioni e Enti pubblici si prescinde dalla documentazione prevista al punto B.
- 2) Le domande per l'accesso ai contributi ordinari devono essere presentate entro il 31 Ottobre dell'anno precedente alla realizzazione dell'iniziativa programmata. Nel caso in cui l'istanza coinvolge nell'iniziativa altre Istituzioni e le stesse vanno specificate nella richiesta. Eventuali iniziative non programmate nei termini indicati e aventi carattere della straordinarietà e particolare rilevanza locale possono essere ammesse a contributo o a finanziamento anche se la domanda viene presentata entro l'anno di svolgimento della manifestazione in rapporto alle disponibilità di bilancio.
- 3) L'accesso al contributo per un anno non dà diritto per il contributo dell'anno successivo.

ART. 19

- 1) La liquidazione di sussidi finanziari, a qualsiasi titolo, a favore dei beneficiari per le iniziative contemplate nel presente regolamento è subordinata alla presentazione di un rendiconto documentato delle spese sostenute.
- 2) Al richiedente, con il provvedimento di assegnazione dell'intervento, può essere autorizzata l'erogazione sino ad un massimo del 50% di acconto dell'importo concesso.
- 3) La mancata o parziale realizzazione della iniziativa nei termini segnalati nella richiesta comporta la revoca o la riduzione del contributo in correlazione a quanto non realizzato, o la restituzione dell'acconto parziale o totale nel caso in cui l'acconto sia stato concesso.

ART. 20

Per quanto non espressamente previsto e richiesto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio ricettizio alle vigenti disposizioni di legge in materia.

§§§ ° §§§